

COMUNE DI CASTAGNARO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI  
PER ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE E  
SPONSORIZZAZIONI**

## TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1  
OGGETTO

ART. 2  
SOGGETTI BENEFICIARI

## TITOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 3  
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 4  
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

ART. 5  
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

ART. 6  
SOSPENSIONE-CANCELLAZIONE DALL'ALBO

ART. 7  
ACCESSO E VISIONE DELL'ALBO

ART. 8  
EFFETTI DELL' ISCRIZIONE

**TITOLO III**  
**CONTRIBUTI**

**ART. 9**  
**DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO**

**ART. 10**  
**DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO**

**ART. 11**  
**MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

**TITOLO IV PATROCINIO**

**ART. 12**  
**PATROCINIO**

**TITOLO V AIUTI DIVERSI**

**ART. 13**  
**CONCESSIONE GRATUITA DI BENI**

**ART. 14**  
**PRESTITO D'ONORE**

**TITOLO VII**  
**DISCIPLINA E LA GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI**

**ART. 15**  
**FINALITA'**

**ART. 16**  
**AMBITO D'APPLICAZIONE**

ART. 17  
DEFINIZIONE

ART. 18  
CONTENUTO

ART. 19  
VINCOLI

ART. 20  
INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

ART. 21  
INIZIATIVA DIRETTA O PER AZIONE DI TERZI

ART. 22  
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE  
AD INIZIATIVA DIRETTA DEL COMUNE

ART. 23  
CRITERI DI SELEZIONE

ART. 24  
CONTENUTI DELL'OFFERTA

ART. 25  
ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 26  
DIRITTO DI RIFIUTO

ART. 27  
AFFIDAMENTO INCARICO

ART. 28  
PROCEDURA SPONSORIZZAZIONE SU AZIONE DI TERZI

**ART. 29**

**IL NEGOZIO UNILATERALE**

**ART. 30**

**IL COMUNE QUALE SPONSOR**

**ART. 31**

**LA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE TRAMITE**

**AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA SPONSOR**

**ART. 32**

**ASPETTI CONTABILI E FISCALI**

**ART. 33**

**SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULLE OPERE**

**ART. 34**

**VERIFICHE E CONTROLLI**

**ART. 35**

**DIVIETI**

**ART. 15**

**DISPOSIZIONI FINALI**

## TITOLO I NORME GENERALI

### ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi della legge n. 241/1990, i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio e contributi a iniziative culturali pubbliche e sportive relative ai seguenti settori:

a) studio e valorizzazione della storia, della cultura, del patrimonio e delle tradizioni popolari della realtà territoriale locale;

b) promozione e produzione di attività teatrali e musicali;

c) diffusione della cultura teatrale, musicale, cinematografica, e audiovisiva;

d) promozione e diffusione della cultura intesa nel senso più lato (convegni, dibattiti, conferenze, mostre, ecc.).

e) manifestazioni ed eventi sportivi di particolare interesse e rilevanza;

f) svolgimento di attività di promozione sportiva in favore di cittadini;

2. La concessione di contributi di cui alle lettere e) ed f) mira a promuovere la pratica e la diffusione dello sport in favore di :

- bambini e adolescenti fino alla maggiore età;

- portatori di handicap;

ART. 2  
SOGGETTI BENEFICIARI

1. Possono essere beneficiari dei contributi le associazioni, gruppi e comitati, con personalità giuridica o solo di fatto, iscritti all'Albo delle Associazioni e con sede nel territorio comunale, che non abbiano scopo di lucro e la cui attività perseguano finalità di interesse generale.

TTOLO II – ALBO DELLE ASSOCIAZIONI.

ART. 3  
ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

1. E' istituito presso la segreteria comunale l'Albo delle Associazioni operanti nell'ambito di Castagnaro.

2. Tale albo consentirà la raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati concernenti l'attività, le finalità e la struttura di tali istituti di partecipazione, consentendo così all'Amministrazione Comunale di avere un quadro preciso e completo dell'associazionismo locale.

3. L'Albo è suddiviso nei seguenti ambiti di specializzazione:

- 1) Ambiente;
- 2) Cultura, Tradizione, Folclore
- 3) Volontariato, terza età, problemi sociali;
- 4) Sport;
- 5) Scuola ed educazione;
- 6) Promozione sviluppo sociale e culturale

ART. 4  
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

1. L'iscrizione all'Albo consegue alla presentazione di una domanda di **is**crizione, in carta libera sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante **le**gale dell'Associazione, con specifica descrizione dell'attività prevalente.

2. La pratica per l'esame della domanda di cui al comma precedente si **de**e concludere entro trenta giorni dalla sua presentazione, dando **co**municazione motivata al rappresentante legale o Presidente del suo **es**ito.

3. Il termine di cui sopra viene interrotto nel caso in cui venissero **ri**sontrati motivi ostativi o carenze di documentazione e riprenderanno a **de**correre all'atto della presentazione delle integrazioni richieste. I **ch**irimenti vanno presentati all'ufficio entro quindici giorni dal **ric**evimento della richiesta di delucidazioni.

ART. 5  
ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

1. La domanda di iscrizione, su apposito modulo, dovrà contenere i **se**guinti dati:

- a) denominazione dell'Associazione;
- b) domicilio legale completo di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica con l'indicazione del Presidente o del Rappresentante legale;
- c) eventuali dati fiscali e patrimoniali;
- d) numero iscritti associazione e anno di costituzione del sodalizio.

I **da**i di cui alle lettere a), b), c) e d) vengono autocertificati dal Presidente **o** dal Rappresentante legale che si assumono la responsabilità per la **ver**idicità delle informazioni fornite.

2. Alla domanda dovrà essere allegata copia dello Statuto o atto costitutivo.

3. Per ottenere l'iscrizione gli interessati dovranno dichiarare che non perseguono fine di lucro e la loro attività si propone finalità di interesse pubblico.

## ART. 6

### SOSPENSIONE – CANCELLAZIONE DALL'ALBO

1. L'iscrizione all'albo perdura in costanza di esistenza della associazione.
2. Le associazioni iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione statutaria, di rappresentanza e del numero degli iscritti, al fine di consentire le verifiche e gli aggiornamenti.
3. Nel caso di ritardi, resistenze e non collaborazione, l'ufficio competente richiederà per iscritto le informazioni necessarie ad accertare le variazioni intervenute. Se entro trenta giorni dall'invio della predetta domanda al Presidente o Rappresentante legale non vi sarà risposta, l'ufficio provvederà alla cancellazione dell'associazione dall'albo dando comunicazione motivata agli stessi.
4. L'accertata interruzione di attività da parte dell'associazione comporta l'automatica sospensione degli effetti dell'iscrizione per il corrispondente periodo. In caso di mancata risposta alla richiesta di chiarimenti sulla ripresa dell'attività l'ufficio competente procederà come descritto nel comma precedente.
5. L'Amministrazione si riserva in ogni momento di verificare la permanenza dei requisiti e delle condizioni per l'iscrizione all'albo.
6. Ogni comunicazione e rapporto con le associazioni iscritte è rivolta e tenuta con il legale rappresentante ed è inviata alla sede, risultanti all'atto dell'iscrizione o dall'ultima variazione segnalata.

ART. 7  
ACCESSO E VISIONE DELL'ALBO

1. L'accesso alla visione dell'Albo e ai documenti relativi è libero.

ART. 8  
EFFETTI DELL'ISCRIZIONE

1. L'iscrizione al presente Albo è obbligatoria per poter beneficiare di **in**terventi economici di qualsiasi natura.

TITOLO III  
CONTRIBUTI

ART. 9  
DOMANDA DI CONTRIBUTO ORDINARIO

1. Le domande devono pervenire all'ufficio protocollo entro il 28 febbraio **de**ll'anno di riferimento. Le richieste arrivate oltre questo termine **ve**ranno accolte solo nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Le **ri**chieste pervenute dopo il 30 novembre si considerano presentate per **l'**anno successivo.

2. All'istanza va allegata una dettagliata relazione su

- **in**iziative e attività programmate (specificare data e luogo);
- **p**revisione di entrate e di uscite;
- specificare eventuale ammontare del contributo.

ART. 10  
DOMANDA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO

1. Il Comune può concedere contributi straordinari a sostegno di iniziative **o** manifestazioni straordinarie di particolare rilevanza che contribuiscano **alla** crescita culturale, sportiva e sociale della comunità.

2. La richiesta di contributo straordinario va presentata almeno trenta giorni prima della data fissata per la manifestazione destinataria del contributo.

## ART. 11 MODALITA' E CRITERI DI ASSEGNAZIONE

1. I contributi ordinari e straordinari vanno intesi come parziale copertura delle spese relative alle attività e ai progetti.

2. Possono essere concessi contributi:

- in forma percentuale entro il limite del 90% dello scoperto effettivo, fino ad un tetto massimo di contributo pari a €. 5000,00 da dimostrarsi con la presentazione di rendiconto;
- in misura corrispondente alla spesa necessaria alla realizzazione di una o più attività tra quelle evidenziate nella relazione illustrativa di cui all'art. 9, comma 2, sempre entro il limite massimo del 90% della stessa dimostrato con la presentazione di rendiconto.

3. I contributi ordinari da assegnare verranno individuati con deliberazione di Giunta, entro il 31 marzo, su proposta del Settore Cultura – Sport, rispettando i seguenti criteri:

- valenza culturale/sportiva/sociale e rilevanza territoriale dell'attività dell'associazione o dell'oggetto;
- livello di coinvolgimento territoriale degli enti e delle istituzioni;
- carattere consolidato dell'iniziativa (annuale, biennale, ecc) o dell'attività dell'associazione;

4. Gli stessi criteri del comma 3) verranno seguiti nella valutazione e individuazione delle richieste di contributi straordinari presentate durante l'anno alla Giunta Comunale.

5. Il contributo sarà liquidato al legale rappresentante dell'associazione soltanto al momento della presentazione del consuntivo o ad iniziativa conclusa e dietro presentazione della seguente documentazione:

- bilancio consuntivo;
- materiale informativo relativo alla manifestazione (locandine, articoli, ecc.)

6. Se gli interessati lo richiedano espressamente, si potrà liquidare l'importo richiesto, con presentazione di rendicontazione al termine dell'attività e/o al termine della manifestazione. In caso di mancata realizzazione dell'attività e/o iniziativa finanziata si procede a recupero di quanto concesso.

7. I contributi sono vincolati alla realizzazione dell'attività e/o manifestazione per la quale vengono assegnati e non possono essere utilizzati per altre iniziative.

## TITOLO IV PATROCINIO

### ART. 12 PATROCINIO

1. Il Comune di Castagnaro ha facoltà di assegnare il proprio patrocinio ad iniziative culturali, sportive e sociali promosse da associazioni, gruppi e persone fisiche che operano nel territorio comunale di Castagnaro.

2. La concessione del patrocinio autorizza il beneficiario all'uso dello stemma comunale per pubblicizzare l'iniziativa.

3. Su ogni mezzo o documento di informazione dovrà apparire la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Castagnaro".

4. Il patrocinio viene concesso dal Sindaco su richiesta scritta dell'interessato.

## TITOLO V AIUTI DIVERSI

### ART. 13

#### CONCESSIONE GRATUITA DI BENI E SERVIZI

1. Il Comune può concedere ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni ed altre realtà associative, l'uso gratuito di attrezzature, strutture, spazi, beni immobili per l'organizzazione e realizzazione, senza scopo di lucro, di manifestazioni e/attività di carattere culturale, artistico, turistico, sportivo, assistenziale, filantropico, patriottico sindacale, politico e di protezione civile.
2. La concessione del palco e della pedana da ballo, insieme alla collaborazione del personale tecnico e della polizia municipale, a favore di associazioni e gruppi senza scopo di lucro rappresenta una richiesta alternativa all'elargizione di aiuti economici. In questo caso l'accoglimento della richiesta è subordinato, vista la programmazione comunale delle manifestazioni e gli impegni già assunti, al consenso dei responsabili dell'area tecnica e del servizio di polizia municipale.
3. Qualora la richiesta dei predetti materiali provenga da soggetti che perseguano uno scopo di lucro si applicherà il regolamento per l'uso pubblico del palco comunale.

## TITOLO VI

### PRESTITO D'ONORE

#### ART. 14

#### PRESTITO D'ONORE

1. Il prestito d'onore viene disciplinato da apposito regolamento.

## TITOLO VII

## DISCIPLINA E GESTIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI

### ART. 15 FINALITA'

1. Il presente titolo disciplina le attività gestionali di sponsorizzazione che il Comune di Castagnaro attiva in attuazione dell'art. 43, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 119, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le iniziative di sponsorizzazione incentivano e promuovono una spiccata innovazione nell'organizzazione tecnica ed amministrativa dell'ente, realizzano maggiori economie di spesa e una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività. Il presente regolamento ha lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto di criteri di efficienza, efficacia e trasparenza.

### ART. 16 AMBITO D'APPLICAZIONE

1. Le iniziative di sponsorizzazione del Comune di Castagnaro sono realizzate tramite la stipula di contratti di sponsorizzazione e accordi di collaborazione con soggetti privati e associazioni, costituite con atto notarile. Il comune può assumere, nell'ambito di un'iniziativa di sponsorizzazione, sia la posizione di sponsee allo scopo di realizzare un beneficio in termini di maggiori entrate per l'ente o di minori costi connessi alle iniziative attivate, sia in posizione di sponsor qualora ritenga fondamentale la divulgazione della propria immagine in relazione all'organizzazione e alla gestione, da parte di un soggetto privato, di un evento significativo e rilevante in termini di interesse pubblico.

ART. 17  
DEFINIZIONE

1. Ai fini del seguente regolamento si intende:

**Per** contratto di sponsorizzazione: un contratto atipico e bilaterale **mediante** in quale una parte si impegna, nell'ambito delle proprie **iniziative**, a diffondere, tramite prestazioni di veicolazione, il nome, il **logo**, i marchi, i prodotti o altri messaggi di un soggetto terzo che si **obbliga** a fornire una determinata prestazione quale corrispettivo;

**Per** accordo di collaborazione: uno strumento negoziale bilaterale o **plurilaterale** mediante il quale vengono regolate le forme e modalità di **coinvolgimento** delle parti nell'ideazione e/o realizzazione di iniziative **concertate** o di interesse comune;

**Per** sponsorizzazione: ogni contributo che può consistere tanto in una **somma** di denaro, quanto nella fornitura di beni o nella prestazione di **servizi** o altre utilità provenienti da terzi o messi a disposizione a favore di **terzi**, allo scopo di promuovere il nome, il logo, i marchi, i prodotti del **soggetto** di volta in volta denominato sponsor;

**Per** sponsor: il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si **assume** l'obbligo di corrispondere una determinata prestazione a favore **della** controparte contrattuale in cambio della veicolazione del proprio **nome** nell'ambito di una iniziativa attuata dallo sponsee al fine di **incrementare** la propria notorietà ed immagine presso il pubblico;

**Per** sponsee: Il soggetto, parte del contratto di sponsorizzazione, che si **obbliga**, verso un determinato corrispettivo, ad associare alla propria **attività** il nome o un segno distintivo dello sponsor.

## ART. 18 CONTENUTO

**Il** ricorso al contratto di sponsorizzazione e/o di collaborazione può **rig**uardare tutte le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche **in**scritte nella programmazione dell'ente. Il contratto di sponsorizzazione **pu**ò avere ad oggetto:

- La fornitura del materiale/attrezzature;
- La gestione di un'opera/area;
- La realizzazione di un'opera o lavoro;
- La fornitura di una prestazione di servizio o di un bene;
- La fornitura di un contributo in denaro: a tal fine sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata sul quale riservare le relative somme utilizzate esclusivamente ai fini prefissati nei contratti di sponsorizzazione.

**La** sponsorizzazione può realizzarsi, a titolo esemplificativo ma non **es**haustivo, attraverso le seguenti iniziative:

- Concessione a terzi dell'utilizzo di logo e marchi del comune, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta Comunale, allo scopo di sfruttare il valore commerciale che gli stessi possono assumere;
- Sponsorizzazione di eventi sportivi, culturali, sociali; utilizzo a fini pubblicitari di spazi all'interno del comune (es. bacheche, ascensori, sale riunioni, impianti sportivi, androni, coperture con teli di opere e/o lavori ecc...);
- Utilizzo ai fini pubblicitari di spazi su documentazione del comune (buoni mensa, cedolini stipendi, bollette, carta intestata, buste, sito Internet ecc. ...); servizi di manutenzione e gestione di aree verdi o servizi diversi;
- Fornitura di beni con particolare riferimento ad attrezzature informatiche di vario genere, sia hardware che software con/senza prestazioni di servizio alla fornitura di arredo urbano compreso l'acquisto di mezzi per la gestione dello stesso, ecc. ...;
- Attività di progettazione, direzione lavori esecuzione e collaudo di opere pubbliche;
- Bollettazione;
- Realizzazione di mostre, concerti e spettacoli;

- Realizzazione su siti Internet;
- Gestione di sportelli informagiovani, marketing e promozione territoriali;
- Esecuzione di lavori in concessione, l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico, la realizzazione di impianti sportivi;
- Restauro di beni architettonici e monumentali, il recupero di opere d'arte e/o archivi storici;
- Attività di comunicazione istituzionale attraverso i mezzi di comunicazione di massa, l'assistenza agli uffici di staff e l'ufficio stampa, la realizzazione di periodici e programmi televisivi.

## ART. 19 VINCOLI

1. Le iniziative sopportate tramite sponsorizzazione sono soggette ai seguenti vincoli di buona amministrazione:

- Devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici;
- Devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- Devono essere consone e compatibili alla natura istituzionale del comune e garantire la posizione di neutralità del medesimo;
- Devono produrre risparmi di spesa e acquisizione di entrate;

**G**i strumenti di attuazione delle sponsorizzazioni non devono essere in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

## ART. 20 INDIVIDUAZIONE DELLE INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE

1. Le iniziative di sponsorizzazione vengono di norma individuate nell'ambito degli obiettivi assegnati ai dirigenti e capi settore dal Piano esecutivo di gestione ( o del Piano dettagliato degli obiettivi). La giunta comunale può altresì formulare, in corso d'anno, indirizzi specifici al dirigente o al capo settore competente, per l'attivazione di iniziative di sponsorizzazione da attuare secondo le norme di cui al presente regolamento.

2. Il dirigente o il capo settore provvederà ad elaborare i programmi e i progetti per i quali si può fare ricorso ai contratti di sponsorizzazione, nonché la loro quantificazione economico-finanziaria necessaria. Iniziative di sponsorizzazione possono essere attivate dal direttore generale

nell'ambito delle iniziative degli uffici di staff e di quelli alle dirette dipendenze degli organi pubblici.

## ART. 21

### INIZIATIVA DIRETTA O PER AZIONE DI TERZI

1. La gestione delle sponsorizzazioni nelle quali il comune assume la qualifica di sponsee, è effettuata direttamente dalla amministrazione comunale secondo la disciplina del presente regolamento.

2. La sponsorizzazione può avere origine:

- Ad iniziativa del comune attraverso la pubblicazione di un avviso pubblico;
- Ad iniziativa di soggetti privati ed associazioni, costituite con atto notarile.

3. I soggetti, a titolo esemplificativo enti pubblici e privati, società, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini, con i quali è possibile attivare i contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione possono essere tutti quelli che in relazione alla propria attività si occupano di problematiche che escludono ogni forma di conflitto di interesse con l'attività pubblica.

ART. 22  
PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE  
AD INIZIATIVA DIRETTA DEL COMUNE

1. Il direttore generale, il dirigente o capo settore, in relazione a singoli progetti, in funzione delle entità delle esigenze e delle finalità da perseguire, pubblica un bando, eventualmente indicando a priori le categorie di soggetti da interessare, attraverso il quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione e/o collaborazione.

2. All'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione dell'Albo pretorio, e mediante altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione. L'avviso contiene, in particolare, i seguenti elementi:

- l'oggetto del contratto e i seguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico progetto di sponsorizzazione;
- Gli obiettivi cui si mira con il contratto di sponsorizzazione;
- Le potenzialità di marketing che l'iniziativa sponsorizzata può creare a favore dello sponsor;
- Le obbligazioni che lo sponsor garantisce allo sponsor in termini di pubblicità dell'iniziativa supportata dallo stesso (modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsor sul materiale di propaganda, ecc. ...);
- Il limite dello sfruttamento dell'immagine dello sponsor a fini pubblicitari;
- La previsione di eventuali benefit e di eventuali diritti di esclusiva;
- Il valore della garanzia per l'adempimento degli obblighi contrattuali;
- Le modalità e i termini di prestazione delle offerte di sponsorizzazione;
- Le modalità e i criteri di valutazione delle offerte di sponsorizzazione;
- Le modalità di stipula del contratto;
- La durata e il valore del contratto;
- Eventuali sanzioni in caso di inadempienza;
- Disciplina di eventuali contenziosi e cause di recesso.

## ART. 23 CRITERI DI SELEZIONE

1. Per ogni bando saranno fissati i criteri di selezione che dovranno rispondere di norma ai seguenti principi generali:

- Il contratto sarà stipulato con la ditta che avrà presentato l'offerta economica più vantaggiosa secondo parametri predefiniti in fase di redazione del bando; nel caso che più ditte offrano il totale di quanto richiesto, il contratto riguarderà le stesse ditte in maniera paritetica, previo assenso delle stesse. In tal caso, l'importo totale sarà suddiviso in parti uguali poste a carico delle ditte che accetteranno o potrà essere effettuata una trattativa diretta con le ditte interessate;
- In linea generale, può essere anche consentito un criterio secondo il quale più ditte possono essere coinvolte proporzionalmente al contributo richiesto; in tal caso l'invito specificherà il numero massimo di ditte che potranno essere coinvolte;
- E' facoltà della parte pubblica, in relazione a singoli progetti, fissare criteri particolari di selezione.

2. Si applicano, per quanto compatibili, le norme in materia contrattuale.

## ART. 24 CONTENUTI DELL'OFFERTA

1. L'offerta, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione, è presentata in forma scritta secondo le modalità dettagliate nell'avviso di sponsorizzazione.

2. Nell'offerta sono indicate, di regola:

- Le iniziative, le attività, i beni, i servizi e le opere pubbliche che si intendono sponsorizzare;
- Il corrispettivo offerto per la sponsorizzazione determinato secondo le modalità indicate nell'avviso;
- L'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione;

- Il contenuto del messaggio che costituirà oggetto del contratto o l'impegno, da parte dello sponsor, ad informare preventivamente, con adeguato preavviso, il comune sul contenuto del messaggio.

#### ART. 25

#### ESAME E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. Le offerte sono valutate secondo le modalità e i criteri fissati nell'avviso di sponsorizzazione.

#### ART. 26

#### DIRITTO DI RIFIUTO

1. Il Comune a suo insindacabile giudizio si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione che si riferiscono a messaggi pubblicitari dal contenuto non conforme ai criteri generali del presente regolamento. Le offerte sono valutate secondo le modalità e i criteri fissati nell'avviso di sponsorizzazione.

2. Vengono escluse, in particolare, le offerte inerenti a messaggi pubblicitari in contrasto con le finalità dell'ente, il programma politico amministrativo di mandato, l'interesse degli utenti, i messaggi di contenuto politico o che contengono informazioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume, ingannevoli o pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l'ambiente e tutela dei minori, consumatori e cittadini.

#### ART. 27

#### AFFIDAMENTO INCARICO

1. La sponsorizzazione è formalizzata mediante determinazione adottata dal responsabile competente. Il vincolo contrattuale obbligatorio si instaura con la sottoscrizione del contratto, qualora il valore contrattuale superi l'importo di € 6455,71.

## ART. 28

### PROCEDURA SPONSORIZZAZIONE SU AZIONE DI TERZI

1. Qualora l'iniziativa di sponsorizzazione arrivi su iniziativa di terzi all'amministrazione, i quali offrano spontaneamente beni, servizi o quanto ritenuto necessario a rendere un servizio al cittadino, il comune garantisce adeguate forme di pubblicità e di concorrenza al fine di comparare l'offerta pervenuta con possibili altre proposte migliorative. Nei casi comprovata urgenza e/necessità, la Giunta comunale può autorizzare, previa istruttoria sui benefici effettivi, la redazione del contratto di sponsorizzazione e/o collaborazione.

## ART. 29

### IL NEGOZIO UNILATERALE

1. le sponsorizzazioni offerte o proposte da privati o da enti e soggetti giuridici privi di finalità di lucro, specie dove il ritorno di natura pubblicitaria è tenue e prevale l'aspetto di un sostanziale contratto a prestazioni economicamente unilaterali con la prevalenza di profili di cosiddetto mecenatismo dello sponsor sono formalizzate come procedure di trattativa privata diretta.

## ART. 30

### IL COMUNE QUALE SPONSOR

1. Il Comune può assumere nelle iniziative di sponsorizzazione anche la veste di sponsor veicolando il proprio nome presso il pubblico tramite il sostegno finanziario o di altra natura di particolari manifestazioni od iniziative di carattere socio - culturale o sportivo o di promozione dell'immagine del Comune, ideate e organizzate da soggetti privati o da associazioni ritenute di volta in volta rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sociale, civile o culturale dei cittadini.

## ART. 31

### IL PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO INCARICO DI RICERCA SPONSOR

**1.** Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo organizzativo, economico e funzionale, affidare in convenzione l'incarico per il reperimento delle sponsorizzazioni ad agenzie specializzate nel campo pubblicitario o ad altro soggetto pubblico e/o privato specializzato. In tale caso l'affidatario è scelto con procedura ad evidenza pubblica.

## ART. 32

### ASPETTI CONTABILI E FISCALI

**1.** Le risorse individuate come maggiori entrate sono contabilizzate tra le entrate extratributarie, al titolo III, categorie "PROVENTI DIVERSI", in un sub – capitolo. Le risorse individuate quali minori spese contabilizzate a bilancio in entrata e uscita per pari importo al fine di garantire la regolarità contabile e il rispetto della normativa.

**2.** Le risorse individuate come minori spese e consistenti nella fornitura da parte dello sponsor di beni ammortizzabili sono contabilizzate nel conto del patrimonio e diventano oggetto d'ammortamento.

**3.** Le risorse provenienti da contratto di sponsorizzazione sono contabilizzate nel rendiconto nel rispetto della normativa e principi contabili vigenti.

**4.** Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa tributaria vigente. Quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è determinato in prestazioni di servizi o forniture di beni a carico dello sponsor, va applicata la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore del servizio o del bene, soggetta ad IVA, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo, sempre soggetto ad IVA, per il valore del messaggio pubblicitario concesso allo sponsor.

ART. 33  
SORVEGLIANZA E VIGILANZA SULLE OPERE

1. Ai contratti di sponsorizzazione, o a questi assimilabili compresi gli interventi di restauro e manutenzione immobili e superfici decorate tutelate dalla normativa in materia di beni culturali e ambientali, non si applicano, ad esclusione dell'art. 8, le disposizioni di cui alla legge n. 109/2004.

2. L'esecuzione di opere pubbliche tramite sponsorizzazioni viene affidata in esclusiva ai soggetti esecutori qualificati ai sensi del d.p.r. n. 34/2000; possono essere eseguite, inoltre, con sponsorizzazione le attività di progettazione, direzione lavori e collaudo opere pubbliche ed assimilate tramite professionisti abilitati.

3. La realizzazione di tali attività è soggetta a sorveglianza e vigilanza da parte dell'area tecnica del Comune.

ART. 34  
VERIFICHE E CONTROLLI

1. Gli interventi di sponsorizzazione sono soggetti a verifiche periodiche da parte del Comune al fine di accertare la corretta esecuzione delle prestazioni contenute nel contratto.

ART. 35  
DIVIETI

1. Non si può ricorrere alla sponsorizzazione nei seguenti casi:

- servizi pubblici essenziali;
- servizi espletati a garanzia di diritti fondamentali dei cittadini;
- servizi inerenti il rilascio di certificazioni e atti inerenti alla persona.

## TITOLO VIII – NORME FINALI E TRANSITORIE

### ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento si applicano le norme della legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 27 giugno 1992 n. 352, del D.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive modifiche ed integrazioni, T.U. n. 267/2000, dello Statuto e dei regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare comunale precedentemente in vigore su questa materia ed entra in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione della delibera consiliare di approvazione all'albo pretorio..